Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 gennaio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1935-XIV, n. 2198.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Le entrate del Fondo speciale delle Corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in . . . . L. 98.028.454,28
delle quali furono riscosse . . . . » 97.626.981,33

e rimasero da riscuotere . . . . L. 401.472,95

Art. 2. — Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 98.028.454,28
delle quali furono pagate . . . . » 76.909.055,85

e rimasero da pagare . . . . L. 21.119.398,43

Art. 3. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, restano determinate in . L. 253.515,15
delle quali furono riscosse . . . . » 253.515,15

e rimasero da riscuotere . . . . L. —

Art. 4. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, restano determinate in . . . L. 18.769.420,91
delle quali furono pagate . . . . » 17.956.382,86

e rimasero da pagare . . . . L. 813.038,05

Art. 5. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 1)	L.	401.472,95
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)	»	—
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1933	L.	401.472,95

Art. 6. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 2)	L.	21.119.398,43
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	813.038,05
Residui passivi al 30 giugno 1933	L.	21.932.436,48

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1935-XIV, n. 2199.

Istituzione di grandi unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere nei reparti mobilitati per le esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, che approva il nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con il R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con il R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione di grandi unità della M.V.S.N. per le esigenze delle colonie dell'Africa Orientale, nonchè di sistemare la posizione delle Camicie Nere, arruolatesi volontariamente nelle suddette unità ed aventi obblighi di leva o di servizio militare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per le colonie, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per le speciali esigenze derivanti dalla situazione determinatasi nelle colonie dell'Africa Orientale è autorizzata la costituzione di unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Il numero di dette unità e la loro suddivisione in minori reparti sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2. — Per l'inquadramento delle unità di cui al precedente articolo e dei reparti nei quali esse si suddividono, è autorizzata l'assegnazione alle dette unità e reparti anche di ufficiali del Regio esercito.

Art. 3. — L'arruolamentto delle Camicie Nere nelle unita e reparti di cui ai precedenti articoli inviati o da inviarsi nelle Colonie italiane dell'Africa Orientale importa l'arruolamento del Regio esercito.

Il servizio prestato nei detti reparti, anche anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel Regio esercito ed è oggetto di variazioni sui documenti matricolari degli interessati.

L'equiparazione prevista dal precedente comma non concerne il trattamento di quiescenza, che sarà regolato con separato provvedimento.

I militari in congedo illimitato appartenenti al Regio esercito possono arruolarsi nei detti reparti, salvo la facoltà del Ministro per la guerra di limitare tali arruolamenti a determinate classi e di trasferire coloro che abbiano un'istruzione tecnica o specializzata dai reparti predetti nelle unità del Regio esercito.

Gli arruolamenti nei reparti delle Camicie Nere di militari in congedo illimitato della Regia marina sono subordinati al preventivo nulla osta del Ministero della marina.

Nessun arruolamento nei reparti delle Camicie Nere è consentito ai militari appartenenti alla riserva aeronautica.

Il presente decreto ha vigore dal 5 febbraio 1935-XIII e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200.

Autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi albanesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301, riguardante l'istituzione, presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie dello Stato) di una gestione speciale per lo studio, le ricerche e le opere necessarie allo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi;

Viste le leggi 31 dicembre 1928, n. 3150, ed 8 maggio 1933, n. 524, riguardanti provvedimenti per completare le opere di ricerca petrolifera in Albania e passare allo sfruttamento della parte già individuata come petrolifera del giacimento del Devoli;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'impianto per la lavorazione dell'olio grezzo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata la spesa di L. 70.000.000, ripartita in tre esercizi, a decorrere da quello 1936-37, per l'impianto nel Regno — da parte della gestione speciale (Azienda Italiana Petroli Albania - A.I.P.A.), istituita presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle ferrovie dello Stato, per lo studio, le ricerche e le successive opere necessarie allo sfruttamento di terreni petroliferi albanesi — di uno stabilimento per la lavorazione dell'olio grezzo.

La detta somma da inscriversi nel bilancio del Ministero delle finanze, sarà somministrata gradatamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in relazione alle occorrenze per la gestione.

Si applicano alle spese da sostenersi col fondo predetto le disposizioni stabilite dal R. decreto-legge 5 luglio 1925, n. 1301.

Art. 2. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà a carico della gestione speciale (A.I.P.A.), al rimborso delle somme ricevute ai sensi del precedente art. 1 e dei relativi interessi con la decorrenza e nel modo che saranno stabiliti, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201.

Trattamento economico del personale mobilitato delle Forze armate dello Stato, dislocato nelle Colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e per la Somalia;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire il trattamento economico, durante le operazioni, pel personale delle forze armate dello Stato mobilitato nelle Colonie dell'Africa Orientale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per le colonie, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il trattamento economico pel periodo delle operazioni al personale militare e militarizzato delle Forze armate dislocate nell'Africa Orientale è fissato fondamentalmente dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al presente decreto, firmate d'ordine Nostro dai Ministri per le colonie, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, nonchè dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2. — Indipendentemente dal trattamento indicato dal precedente art. 1, sono conservate, nei casi, con i limiti e con le modalità previste dagli ordinamenti coloniali vigenti, le indennità appresso indicate:

a) indennità per la conoscenza delle lingue locali;

b) indennità di missione;

c) indennità di carica per gli ufficiali dei reparti indigeni.

Art. 3. — Gli ufficiali ed i marescialli, i sergenti maggiori ed i sergenti e gradi corrispondenti continuano a percepire tutte le competenze fisse e gli altri assegni di carattere generale e personale loro dovuti nel Regno con le seguenti modalità:

a) agli ufficiali delle categorie in congedo richiamati in servizio anche a domanda, spettano lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e l'indennità militare nella stessa misura e con le modalità e condizioni stesse dei pari grado del servizio permanente effettivo;

b) agli ufficiali di complemento e della riserva, richiamati in servizio anche a domanda, che si trovino nelle condizioni di famiglia prescritte, compete altresì l'aumento di L. 2100 annue all'indennità militare stabilita per i celibi;

c) l'aggiunta di famiglia è dovuta per intero, salvo la riduzione alla metà per i sottufficiali (marescialli esclusi) che ricevono la razione viveri in contanti od in natura, ferma però restando l'intera corresponsione delle quote complementari all'aggiunta stessa;

d) l'indennità di caroviveri per i sottufficiali (marescialli esclusi) che ne abbiano diritto, è ridotta alla metà qualora essi ricevano la razione viveri in natura od in contanti;

e) è sospesa la corresponsione del soprassoldo mensile agli ufficiali e sottufficiali dei reggimenti alpini e d'artiglieria alpina;

f) agli ufficiali dei carabinieri Reali è sospesa l'indennità mensile per spese di domestico e governo quadrupedi;

g) l'indennità di alloggio per gli ufficiali generali, per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per gli altri ufficiali che ne abbiano diritto, è conservata solo se abbiano famiglia acquisita a carico;

h) non è consentito il cumulo di quegli assegni e di quelle indennità eventuali che per lo stesso titolo fossero corrisposti in forza del presente decreto;

i) non sono conservate le competenze fisse od eventuali stabilite per servizi e posizioni speciali nel Regno che non trovano corrispondenza in colonia o che non vi sono disimpegnati.

Ai graduati e militari di truppa sono conservate tutte le indennità peculiari alla forza armata cui appartengono ferme restando le eccezioni di cui alle precedenti lettere *h*) ed *i*).

Art. 4. — Il rimborso delle spese di trasporto del personale, dei quadrupedi e delle cose, non è dovuto quando i trasporti sono comunque fatti a spese dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 5. — Il trattamento economico per raggiungere il porto d'imbarco è quello previsto dal regolamento sulle indennità eventuali.

Gli ufficiali ed i marescialli in servizio permanente effettivo hanno diritto per la famiglia alle indennità di trattamento dalla sede di servizio alla sede prescelta nel Regno per la dimora della famiglia medesima.

Art. 6. — Il personale civile di ruolo, dipendente dalle varie amministrazioni dello Stato, non assimilato a gradi militari, al seguito delle truppe o comunque addetto a comandi, reparti, servizi ed uffici militari, ha diritto alla indennità di entrata in campagna, alla razione viveri, alla indennità per perdita bagaglio ed al soprassoldo di operazioni dovuto agli ufficiali dello stesso grado gerarchico, ai sensi del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Al predetto personale non sono assegnati quadrupedi nè sono, pertanto, dovute indennità quadrupedi e razioni foraggio.

Nei viaggi per raggiungere il porto d'imbarco e per ritornare nella residenza in cui si trovava quando venne chiamato in servizio, al detto personale civile sono dovute, a carico dello Stato, le indennità di viaggio spettanti agli ufficiali di grado gerarchico corrispondente.

Art. 7. — Al personale ecclesiastico di ruolo ed ai cappellani incaricati è concesso il trattamento economico degli ufficiali al cui grado sono assimilati nella forza armata cui appartengono.

Art. 8. — Ai personali della Croce Rossa Italiana, del Sovrano Militare Ordine di Malta e delle altre associazioni sanitarie di soccorso in servizio presso le truppe di operazioni, spettano a carico dello Stato le competenze che verranno stabilite nelle apposite convenzioni concluse con le dette associazioni.

Art. 9. — L'indennità ed il soprassoldo coloniali e la speciale paga coloniale per le truppe sono disciplinati dalle norme contenute negli ordinamenti coloniali e successive modificazioni.

Art. 10. — L'indennità di entrata in campagna prevista dalla tabella *A* è corrisposta, normalmente, in due rate uguali, di cui la prima non può in nessun caso essere inferiore all'importo della indennità di equipaggiamento o vestiario stabilite dagli ordinamenti coloniali e la seconda verrà corrisposta dopo quattro mesi di permanenza presso reparti, unità o in zone di operazioni.

Art. 11. — L'indennità di entrata in campagna non è cumulabile con l'indennità di equipaggiamento e con l'indennità vestiario previste dagli ordinamenti coloniali.

Per coloro che abbiano riscosso l'indennità di equipaggiamento o l'indennità vestiario, in tutto o in parte dopo il 1° febbraio 1935, la prima rata della indennità di entrata in campagna s'intende diminuita del corrispondente importo.

Art. 12. — I sottufficiali ed i militari di truppa promossi sottotenenti o marescialli durante le operazioni hanno diritto alla indennità di entrata in campagna o alla integrazione di essa (ove si tratti di marescialli promossi sottotenenti) solo quando siano destinati a restare con il nuovo grado presso i reparti, le unità o nelle zone d'operazioni, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

Art. 13. — L'indennità di entrata in campagna spetta al personale che fa parte dei reparti, delle unità operanti o che si trova nelle zone di cui al successivo art. 29 con qualsiasi attribuzione od incarico.

Art. 14. — È a carico dello Stato, per la durata delle operazioni, la prima vestizione, la rinnovazione e la manutenzione del vestiario e dell'equipaggiamento dei sottufficiali, dei graduati e dei militari di truppa mobilitati, appartenenti a tutte le forze armate dello Stato. Resta però sospesa per tali militari la corresponsione di qualsiasi soprassoldo, indennità o compenso per i suddetti titoli previsti sia in Patria che in colonia.

Art. 15. — L'indennità per spese di rappresentanza di cui alla tabella *B* spetta soltanto agli ufficiali rivestiti dei gradi od investiti delle cariche militari previsti dalla tabella stessa, esclusi gli assimilati ed esclusa ogni estensione analogica.

Art. 16. — Il soprassoldo di operazioni, nella misura prevista dalle annesse tabelle *A* e *C*, è dovuto agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa che si trovano presso i reparti, le unità o nelle zone indicate dal sucessivo art. 29.

Art. 17. — La razione viveri spetta in ragione di una per ogni militare, qualunque sia il grado da esso rivestito.

Art. 18. — L'indennità quadrupedi e le razioni foraggio sono dovute nella stessa misura stabilita, per il tempo di pace, dagli ordinamenti coloniali.

Le razioni foraggio non possono essere prelevate che in natura ed in ragione del numero dei quadrupedi di servizio o riconosciuti di servizio che ciascun ufficiale possiede nei limiti stabiliti.

Art. 19. — La facoltà di riconoscere e di ammettere il diritto a risarcimento per la perdita di quadrupedi, di bardature e di bagaglio è delegata ai Comandanti superiori delle singole forze armate, previo parere del comitato di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 23 agosto 1935, n. 1683.

Art. 20. — L'indennità per la perdita del bagaglio, oltre che nei casi previsti dal R. decreto 17 febbraio 1887, che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna, è anche dovuta quando gli oggetti costituenti il bagaglio subiscano avarie tali da essere divenuti completamente inservibili.

È pure dovuta una parte dell'indennità, nella misura da stabilirsi dai Comandanti superiori, previo parere del comitato di cui al precedente articolo, quando si verifichi una parziale perdita od avaria del bagaglio, da cui sia conseguita una diminuzione notevole del valore di esso con danno effettivo del proprietario.

In ogni caso nessuna indennità è dovuta se le avarie o le perdite di cui è cenno nel presente articolo non siansi verificate in circostanze di servizio comandato o per eventi di forza maggiore dipendenti dalle operazioni.

Art. 21. — L'indennità per la conoscenza delle lingue locali è cumulabile con ogni altro soprassoldo od indennità.

Art. 22. — L'indennità di missione è dovuta soltanto a coloro che non entrano a far parte delle truppe mobilitate. In ogni caso non è cumulabile con il soprassoldo di operazioni.

Art. 23. — L'indennità di carica per gli ufficiali dei reparti indigeni è cumulabile con ogni altro soprassoldo od indennità.

Art. 24. — L'ufficiale regolarmente investito dell'incarico titolare del grado immediatamente superiore in Africa Orientale, ha diritto a tutti gli assegni e a tutte le indennità del grado di cui ha l'incarico.

La presente disposizione è valevole pel tempo che intercorre fra la data d'inizio delle operazioni e quella di cessazione delle operazioni stesse.

Art. 25. — Per tutto il personale militare e militarizzato che fruisce del trattamento previsto dal presente decreto è esclusa, in ogni caso, la concessione della indennità di operazioni prevista dagli ordinamenti coloniali e della indennità di marcia vigente nel Regno, nonchè di ogni altra indennità che tiene le veci dell'una o dell'altra.

Con l'entrata in vigore del presente decreto è sospesa ogni concessione a titolo d'indennità di disagiata residenza.

Art. 26. — Gli stipendi, gli assegni fissi e le indennità eventuali previse dal presente decreto sono soggette alle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, eccettuate le competenze dei graduati e militari di truppa che saranno indicate dal regolamento.

Art. 27. — Sono a carico dello Stato le spese di mantenimento e di cura degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa, nonchè degli impiegati e degli operai ricoverati negli stabilimenti sanitari per ferite riportate durante le operazioni.

Sono altresì a carico dello Stato le spese di mantenimento e di cura dei personali anzidetti, se ricoverati negli stabilimenti sanitari per malattie, lesioni o traumi riconosciuti provenienti da vere e proprie cause di servizio, o determinate da intenso lavoro, dal clima o dai disagi della campagna.

Art. 28. — Per le spese d'ufficio dei comandi e corpi mobilitati sarà fatta un'assegnazione straordinaria a carico diretto dei bilanci delle singole Amministrazioni militari.

Art. 29. — È data facoltà ai Comandi superiori di ciascuna forza armata, previo assenso dei Ministeri interessati, di stabilire le unità o le zone territoriali, marittime od aeree al cui personale deve competere il trattamento previsto dal presente decreto.

Art. 30. — Con separato provvedimento il Governo del Re, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze e con i Ministri interessati, determinerà i soprassoldi fissi e le indennità eventuali dovuti nel territorio coloniale per servizi e posizioni speciali, durante le operazioni.

Art. 31. — Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento economico dei militari indigeni, per i quali restano immutate le norme contenute negli ordinamenti coloniali.

Art. 32. — Durante l'applicazione del presente decreto, è sospesa quella di tutte le disposizioni ad esso contrarie.

Art. 33. — La facoltà di cui all'ultimo capoverso dell'art. 44 della legge 6 luglio 1933, n. 999, non si estende alle modifiche del trattamento economico stabilito dal presente decreto per il personale militare, nazionale ed indigeno.

Sono peraltro sanzionati tutti i provvedimenti adottati, in materia di trattamento economico dei personali militari, dai Governi coloniali dell'Eritrea e della Somalia, dal 1° febbraio 1935 fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Ogni variazione del trattamento previsto dal presente decreto deve essere adottata previa intesa col Ministro per le finanze ed i Ministri interessati.

Art. 34. — Il Ministro per la guerra è autorizzato ad emanare, di concerto con il Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, le disposizioni per la integrazione e la esecuzione del presente decreto.

Art. 35. — Il presente decreto — che ha vigore dal 3 ottobre 1935-XIII, giorno d'inizio delle operazioni — sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1936 - Anno *XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 10. — MANCINI.

TABELLA *A*

Trattamento economico durante il periodo delle operazioni per gli ufficiali ed i marescialli

GRADO	Stipendio e supplemento s.a.: indennità militare ed altri assegni di carattere generale e personale (escluso l'assegno per rappresentanza)	Indennità coloniale	Indennità di entrata in campagna	Soprassoldo di operazioni	Razione viveri	Indennità quadrupedi e razione foraggio	Indennità perdita quadrupedi (limite massimo)		Indennità perdita bardatura (limite massimo		Indennità perdita bagaglio (limite massimo) (a)
							cavalli	muletti	cavalli	muletti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Ufficiali (e gradi corrispondenti)											
Generale designato d'armata	come in tempo di pace salvo le eccezioni di cui all'art. 3	secondo gli ordinamenti coloniali	15.000	25		come in tempo di pace secondo gli ordinamenti coloniali					
Generale di corpo d'armata			12.000	25			4.500	2.000			
Generale di divisione			10.000	25							6.000
Generale di brigata			8.000	25							
Colonnello			5.000	20							
Tenente colonnello, maggiore e 1° capitano			4.000	17	1				650	500	4.000
Capitano			3.500	15			3.500	1.500			
1° tenente			2.500	15							2.500
Tenente, sottotenente e aspirante			2.500	12,50							
B)											
Aiutanti di battaglia, marescialli e gradi corrispondenti			800	8	1						800

(*a*) Per il personale della R. marina imbarcato valgono le disposizioni del R. D. L. 3 novembre 1927, n. 2148.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Capo del Governo
Ministro per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

TABELLA B.

Indennità per spese di rappresentanza.

GRADI E CARICHE	Importo annuo Lire
Generale designato d'armata e gradi corrispondenti	25.000
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti	20.000
Generale di divisione e gradi corrispondenti	15.000
Generale di brigata e gradi corrispondenti	10.000
Colonnello e gradi corrispondenti	6.000
Comandante base Massaua	4.000
Comandante base Mogadiscio	2.000

Il Capo del Governo
Ministro per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C

Trattamento economico durante il periodo delle operazioni per i sottufficiali (esclusi i marescialli) e militari di truppa

GRADO	Paga, aumento, indennità militare ed altri assegni di carattere generale e personale	Speciale paga giornaliera coloniale durante il periodo delle operazioni — Eritrea	Speciale paga giornaliera coloniale durante il periodo delle operazioni — Somalia	Soprassoldo coloniale	Soprassoldo di operazioni	Razione viveri	Note
1	2	3	4	5	6	7	8
Sergente maggiore e brigadiere CC. RR. . . . . . (e gradi corrispondenti)	Come in tempo di pace salvo la riduzione dell'indennità caroviveri e della aggiunta di famiglia, prevista dagli ordinamenti coloniali			Secondo gli ordinamenti coloniali	2, 50	1	La speciale paga giornaliera coloniale per i caporali maggiori, caporali e soldati risulta costituita da due elementi: la normale paga in ragione di lire 1,75 per il soldato, L. 2,00 per il caporale e L. 2,25 per il caporal maggiore, ed il soprassoldo giornaliero coloniale previsto dagli ordinamenti coloniali. Agli effetti contabili i due assegni sono conteggiati e corrisposti cumulativamente nella misura arrotondata prevista dalla tabella, ferma restando la discriminazione ad ogni altro effetto.
Sergente e vice brigadiere CC. RR. . . . . (e gradi corrispondenti)					2 —		
Appuntato CC. RR.					0, 40		
Carabiniere							
Sottocapi e comuni della Regia Marina							
Caporale maggiore. . . . . (e gradi corrispondenti della R. Aeronautica e della M.V.S.N.)	—	7	8	—			
Caporale	—	6	7	—			
Soldato	—	5	6	—			

N.B. — Ai graduati e militari di truppa della R. Aeronautica sono conservati la paga del Regno ed il soprassoldo coloniale previsto dagli ordinamenti coloniali se in complesso tale trattamento risulta più favorevole della speciale paga giornaliera coloniale stabilita per il periodo di operazioni.

Il soprassoldo di operazioni intero o ridotto per i sottufficiali indicati nella presente tabella è al lordo della doppia riduzione del 12%. Le misure degli assegni per graduati e militari di truppa indicate nella presente tabella sono al netto di ogni riduzione.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Capo del Governo
Ministro per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 21 novembre 1935-XIV, n. **2202**.

Costituzione temporanea di una Divisione di fanteria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visti i Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, 8 aprile 1935, n. 572, 3 giugno 1935, n. 1055, e 19 settembre 1935, n. 1853, che autorizzano la costituzione temporanea di sei Divisioni di fanteria, in aggiunta a quelle previste dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito, ed in sostituzione di quelle mobilitate per speciali esigenze dell'Africa Orientale;

Considerata la necessità di autorizzare la temporanea costituzione di una nuova Divisione di fanteria, in sostituzione di altra mobilitata per le speciali esigenze delle colonie dell'Africa Orientale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata la costituzione temporanea di una settima Divisione di fanteria, in aggiunta a quelle previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, ed a quelle costituite temporaneamente con i Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, 8 aprile 1935, n. 572, 3 giugno 1935, n. 1055 e 19 settembre 1935, n. 1853.

Art. 2. — Per la costituzione della Divisione di fanteria di cui al precedente art. 1 è autorizzata la formazione temporanea di un reggimento di artiglieria di divisione di fanteria, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 17, lettera *b*), del citato R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, ed a quelli previsti dai Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, 8 aprile 1935, n. 572, 3 giugno 1835, n. 1055, e 19 settembre 1935, n. 1853.

Art. 3. — Il Ministro per la guerra emanerà le disposizioni particolari per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° ottobre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 182. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1935-XIV, n. **2203**.

Autorizzazione alla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano ad accettare una donazione.

N. 2203. R. decreto 2 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 40.000 nominali in titoli di rendita italiana 3,50 %, disposta in suo favore dal Sindacato fascista dei dottori in economia e commercio di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. **2204**.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Purgatorio, in Monopoli (Bari).

N. 2204. R. decreto 24 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Purgatorio, in Monopoli (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. **2205**.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Rosario, in Monopoli (Bari).

N. 2205. R. decreto 24 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Rosario, in Monopoli (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. **2206**.

Dichiarazione formale dei fini di 3 Confraternite della provincia di Vicenza.

N. 2206. R. decreto 24 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Vicenza.

1. Confraternita del SS. Sacramento presso la Parrocchia di Santa Croce in S. Giacomo Maggiore, in Vicenza;

2. Confraternita del SS. Sacramento presso la Parrocchia di Castigliano;

3. Confraternita del SS. Sacramento presso la Chiesa Parrocchiale di S. Vitale in Montecchio Maggiore.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 30 dicembre 1935-XIV, n. **2207**.

Erezione in ente morale della Scuola pratica di agricoltura « Pasquale Cioffi » in frazione S. Leonardo del comune di Salerno.

N. 2207. R. decreto 30 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 11 dello statuto approvato con R. decreto 2 agosto 1935-XIII, n. 1601, relativo alla erezione in ente morale della Scuola pratica di agricoltura « Pasquale Cioffi » in frazione S. Leonardo del comune di Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV.

Proroga della straordinaria gestione dell'Ente Nazionale Serico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1928, con il quale fu sciolto il Consiglio generale dell'Ente Nazionale Serico e nominato commissario, per la temporanea gestione dell'Ente stesso, l'on. commendatore dott. Giovanni Gorio;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1935, registro n. 5 Corporazioni, foglio n. 253, con cui fu prorogata a tutto il 31 dicembre 1935 la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico affidata al predetto on. comm. Giovanni Gorio;

Riconosciuta la opportunità di prorogare per qualche tempo ancora la temporanea gestione dell'Ente suddetto e di assicurarne il regolare funzionamento;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico affidata all'on. comm. dott. Giovanni Gorio è prorogata fino al 31 dicembre 1936.

In caso di temporanea assenza o di impedimento dell'on. commendatore dott. Giovanni Gorio, le funzioni di commissario dell'Ente saranno esercitate dal gr. uff. Angelo Ferrario e dal conte dott. Raimondo De Puppi a seconda delle attribuzioni che di volta in volta, lo stesso on. Gorio riterrà loro di conferire.

Art. 2. — Il commissario sarà assistito, oltre che dal Collegio dei revisori dei conti, dalla Consulta prevista dall'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1934, nelle premesse citato, e nominata con decreto Ministeriale in data 25 aprile 1935.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV,
Registro n. 2 Corporazioni, foglio 113.

(13)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 gennaio 1936-XIV - N. 2.

S. U. A. (Dollaro)	12,45	Olanda (Fiorino)	8,4459
Inghilterra (Sterlina)	61,35	Polonia (Zloty)	235 —
Francia (Franco)	82,30	Spagna (Peseta)	170,75
Svizzera (Franco)	402,90	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,36	Rendita 3,50 % (1906)	68,375
Austria (Shilling) indicativo	2,345	Id. 3,50 % (1902)	64,15
Belgio (Belga)	2,10	Id. 3 % lordo	44,25
Canadà (Dollaro)	12,88	Prest. redim. 3,50 % - 1934	64,30
Cecoslovacchia (Corona)	51,75	Obbl. Venezie 3,50 %	81,30
Danimarca (Corona)	2,75	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	90,70
Germania (Reichsmark)	5 —	Id. id. 5 % - Id. 1941	90,675
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	78,90
Jugoslavia (Dinaro)	28,13	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	78,925
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 45

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 950 — Data: 22 marzo 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Appierto Raffaele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita: L. 55, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Data: 23 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Bordone Santi fu Gaetano, domiciliato a Siracusa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, prestito redimibile 3,50 per cento — Capitale: L. 1900, con decorrenza dal 1º luglio 1934.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6113)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esame a tre posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina (gruppo A, grado XI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti i Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 39; 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 28 settembre 1934, n. 1587; 25 febbraio 1935, n. 116 e n. 163;

Vista l'autorizzazione concessa in via straordinaria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 4648/9.1.3.1 in data 2 dicembre 1935;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a 3 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina (gruppo A, grado XI).

Art. 2. — Al suddetto concorso possono prendere parte i giovani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno o della laurea dottorale conseguita presso uno dei Regi istituti di istruzione superiore commerciale o presso l'Università « Bocconi » di Milano, o della laurea in scienze economico-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli, o della laurea in scienze politiche o politiche e sociali o quella in scienze politiche e amministrative o quella in scienze politiche, sociali e sindacali conseguita presso le Università di Perugia o di Ferrara, i quali — alla data del presente decreto — abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valore militare ad anni 39.

Inoltre, per gli iscritti regolarmente al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-Segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde infine dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1º il loro preciso recapito;

2º i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può, con provvedimento non motivato ed insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1922, n. 1312.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1º atto di nascita;

2º certificato di cittadinanza italiana da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3º certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

4º certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5º certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al penultimo capoverso dell'art. 2º del presente decreto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S.E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-Segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

6º stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità municipale (per i celibi è sufficiente che essi dichiarino per iscritto tale loro stato civile);

7° certificato medico dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina;

8° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

9° diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata dal notaio.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di Istituti di istruzione superiore corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

10° fotografia di data recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario. Questo dovrà peraltro essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

Art. 5. — I documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 4, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 10; essi sono però tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

Gli aspiranti residenti nelle colonie possono presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 3 non saranno pervenute corredate dei documenti richiesti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6. — Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7. — La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, designato dalla rispettiva Presidenza, membro;

un consigliere della Corte dei conti, designato dalla relativa Presidenza, membro;

un direttore generale o capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

un professore di Università della facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 8. — La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'articolo 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 1929, n. 1024, 26 luglio 1929, n. 1399 e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 9. — Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado XI del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10. — Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 800 (ridotto a L. 704 per il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, ed a L. 661,76 in forza del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561), oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

I. — Diritto civile - Diritto commerciale (1).
II. — Diritto costituzionale - Diritto amministrativo (1).
III. — Economia politica - Scienza delle finanze (1).
IV. — Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale.

Diritto civile, commerciale e internazionale.
Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: CAVAGNARI.

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

(18)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.